

*La domanda diretta ad ottenere la rimozione dei limiti alla  
responsabilità genitoriale è di competenza del  
Tribunale dei Minorenni*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 maggio 2014 (Pres. Servetti,  
est. Muscio)

**LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE EX ART. 333 C.C. – AZIONE DEL GENITORE PER LA RIMOZIONE DELLA LIMITAZIONE (nel caso di specie: affidamento del minore all’Ente) – DOMANDA PROPOSTA IN VIA AUTONOMA – COMPETENZA – TRIBUNALE PER I MINORENNI - SUSSISTE**

La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c, posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c, con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.

**LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE EX ART. 333 C.C. – AFFIDAMENTO ALL’ENTE – ART. 333 C.C. – SUSSISTE**

L’affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di “affidamento della prole”, in quanto l’affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.); il modulo dell’affidamento dei bambini all’ente locale realizza una limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell’ambito dell’art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori

(Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres. Ortolan, rel. Buffone).

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

D E C R E T O

rilevato che con ricorso, depositato in data 14.2.2014, L.. chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a sé e il collocamento presso di sé del figlio minore ..., nato ...2002 con revoca dell'affidamento al Comune di ... e del collocamento presso la madre disposti con il decreto del Tribunale dei Minori del 21.11.2013, di regolamentare la frequentazione del minore con gli zii materni e la ripresa in spazio protetto della frequentazione con la madre, di porre a carico della madre del minore l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con un assegno mensile di € 330, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;

rilevato che con memoria difensiva, depositata nel termine concesso, ... chiedeva in via preliminare la conferma del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 19.3.2014 e in via principale di respingere il ricorso del signor ...con conferma dell'affidamento di ... al comune di .. e del collocamento presso di sé, previo ricomponimento dei rapporti con il figlio attraverso gli operatori dei Servizi Sociali e la frequentazione con il padre alla presenza degli operatori stessi;

rilevato che è circostanza incontestata che con decreto del Tribunale dei Minori n. 6/12 in data 20/21.11.2013, che ripercorre il lungo iter processuale che vede coinvolta la coppia genitoriale e il minore sin dal 2002, sono stati adottati provvedimenti ex art. 333 c.c, tale dovendosi considerare "l'affidamento di ... al Comune di .. con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggior interesse e a quelle inerenti gli incarichi affidati al Servizio Sociale e alle decisioni relative all'educazione e all'istruzione";

ritenuto, infatti, che, come già affermato da questo Tribunale, l'affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di "affidamento della prole", in quanto l'affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.), che il modulo dell'affidamento dei bambini all'ente locale realizza una limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui sia madre che padre versino in condizioni di inidoneità al ruolo paterno e materno e va quindi collocato nell'ambito dell'art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013 (Pres. Ortolan, rel. Buffone);

rilevato che è altresì circostanza documentale che in data 19.3.2014 il Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento avviato su ricorso, proposto in data 10.1.2014, dal Pubblico Ministero presso la Procura dei Minori ha in via provvisoria confermato l'affidamento del minore al comune di .. e le limitazioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con il decreto del 20/21.11.2013 sopra richiamato, mantenendo il collocamento presso gli zii materni, come deciso in via di assoluta urgenza dall'Ente Affidatario;

ritenuto che la domanda svolta da .. con il presente ricorso è diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e deve quindi correttamente qualificarsi come domanda ex art. 333 comma 2 c.c, posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma; ritenuto che l'art. 38 disp. att. c.c come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 333 c.c, con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c;

ritenuto che nel caso di specie non sussistano le condizioni integranti la deroga alla regola generale sancita dall'art. 38 comma 1 prima parte disp. att. c.p.c circa la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti ex art. 333 c.c, dal momento che non può affatto ritenersi in corso tra le stesse parti un giudizio ex art. 316 comma 4 c.c, posto che, come detto, la domanda avanzata da parte ricorrente non può qualificarsi come domanda volta ad instaurare un giudizio ex art. 316 comma 4 c.c, cioè ad ottenere una regolamentazione dell'affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, dal momento che tale disposto normativo presuppone l'esercizio integro della responsabilità genitoriale che nel caso di specie è invece già stata limitata con il provvedimento di cui lo stesso ricorrente chiede sostanzialmente la modifica, contestando la persistente sussistenza degli elementi che avevano condotto all'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;

ritenuto inoltre ancor più che nel caso di specie già pende avanti al Tribunale dei Minori il procedimento diretto proprio ad ottenere una modifica delle statuizioni precedenti, instaurato su ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura Minorile in data 10.1.2014 e quindi in ogni caso in epoca anteriore al deposito del presente ricorso e in ogni caso non tra le stesse parti, procedimento nell'ambito del quale il Tribunale dei Minorenni è, come detto, già intervenuto sia pure ancora in via d'urgenza e provvisoria a tutela del superiore interesse del minore;

ritenuto in conclusione che l'azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e che la competenza del Tribunale per i Minorenni si estenda anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all'art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall'art. 38 disp. att. c.c., come già in precedenza più volte affermato da questo Tribunale (Trib. Milano Sez. IX Civile decreto 3 maggio 2013 Pres. est. Servetti, Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 11 ottobre 2013 Pres. est. Servetti, Tribunale Milano sez. IX Civile decreto 16 ottobre 2011 Pres. Servetti Est. Muscio);

ritenuto che l'applicazione dell'enunciato principio di diritto comporta che solo ove il Giudice Minorile dovesse stimare non più sussistenti le condizioni legittimanti il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e di conseguenza revocare le antecedenti statuizioni a tutela

del minore, si realizzerebbe quella reintegrazione della coppia genitoriale nel pieno esercizio della responsabilità che sola potrebbe consentire di individuare nella disposizione di cui all'art. 316 comma 4 c.c. il quadro normativo di riferimento, con consequenziale operatività della competenza funzionale del Giudice Ordinario a mente dell'art. 38 come modificato dalla legge 219/2012;

ritenuto che le esposte ragioni comportino la radicale inammissibilità delle domande così come innanzi a questo Tribunale proposte;

ritenuto che la novità e la complessità delle questioni affrontate conseguenti alle modifiche normative introdotte dalla legge 219/2012 giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P. Q. M.

Il Tribunale, ex artt. 316 comma 4 c.c. e 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3, comma primo, legge 10 dicembre 2012, n. 219, così provvede:

1) dichiara l'inammissibilità delle domande avanzate dalle parti.

2) compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni di Milano

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 maggio 2014.